

Prot. n° 2316 Ordinanza n° 32

IL SINDACO

PREMESSO che nella stagione invernale si ripropongono i disagi causati dalle precipitazioni nevose;

RITENUTO opportuno, con apposito atto sindacale, garantire la tutela dell'incolumità di tutti i cittadini;

VISTO il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;

VISTO il vigente Regolamento di Polizia Urbana;

IN CASO DI NEVE

ORDINA

Proprietari, gli Amministratori o i Conduttori di immobili, secondo quanto previsto dall'art. 12 del vigente Regolamento di Polizia Urbana dovranno attenersi alle seguenti disposizioni:

- Provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi nel tratto antistante l'immobile di propria competenza per una larghezza di almeno 80 cm.
- Procedere se necessario alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi, o in genere da qualunque posto elevato, senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando l'area interessata adottando ogni possibile cautela. Per facilitare tale operazioni i canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche devono essere preventivamente mantenuti in stato di efficienza.

I proprietari, gli amministratori o i conduttori di stabili, devono provvedere alla rimozione di ghiaccioli formatisi sulle grondaie, sui balconi o terrazzi o su altre sporgenze, nonché i blocchi di neve o di ghiaccio sporgenti oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi o altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati. Devono inoltre segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.

ALLA RIMOZIONE DELLA NEVE DAI PASSI CARRABILI DEVONO PROVVEDERE GLI UTILIZZATORI DEI PASSI CARRAI STESSI. La neve così rimossa non dovrà essere accumulata in modo da pregiudicare il passaggio di pedoni e autoveicoli; la neve proveniente da cortili o altri luoghi privati non deve essere accumulata o sparsa sul suolo pubblico.

Nel caso di nevicate di entità superiore ai 20 cm, LE AUTOVETTURE PARCHEGGIATE A FILO DEL MARCIAPIEDE devono essere rimosse e sistemate in parcheggi, garage, box e nei cortili delle case negli androni anche in deroga ad eventuali regolamenti condominiali fino a quando non siano state liberate le carreggiate. Qualora questo non sia possibile i conduttori devono, quanto meno, rimuoverle o incaricare chi possa rimuoverle al momento dell'intervento dei mezzi pubblici di sgombero della neve.

La Polizia Locale ed i competenti Uffici comunali vengano incaricati di vigilare sull'esecuzione della presente Ordinanza, assicurandone il rispetto nei modi e forme di legge.

In caso di inadempimento il Comune potrà agire in via di autotutela, tramite intervento sostitutivo e rivalsa delle spese effettuate sugli obbligati.

Il presente provvedimento venga inviato al Comando di Polizia Locale di Manerbio.

Dalla Residenza Municipale, 6/2/2015



